

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**DECISIONE 2003/157/PESC DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2002**

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Polonia sulla partecipazione di tale Stato alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

- (1) L'11 marzo 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea ⁽¹⁾.
- (2) L'articolo 8, paragrafo 3, di tale azione comune dispone che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi all'EUPM sono oggetto di accordi ai sensi dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.
- (3) In seguito alla decisione del Consiglio del 14 ottobre 2002 che autorizzava la presidenza ad avviare i negoziati, la presidenza ha negoziato con la Repubblica di Polonia un accordo sulla sua partecipazione all'EUPM.
- (4) Tale accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione europea l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Polonia sulla partecipazione di tale Stato alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione ha efficacia il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

L. ESPERSEN

⁽¹⁾ GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.